



## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

### **Assessore all'Industria, Artigianato, Commercio e Cooperazione**

Via G.B. Trener, 3 - 38121 Trento  
Tel. 0461 495761 - Fax 0461 495605  
e-mail: [ass.economia@provincia.tn.it](mailto:ass.economia@provincia.tn.it)  
pec: [ass.economia@pec.provincia.tn.it](mailto:ass.economia@pec.provincia.tn.it)

Trento, 15 maggio 2013

Prot. n. A029/2013/**271710**/14.3/1-13

Ai Comuni della  
Provincia di Trento  
**LORO SEDI**

Alle  
COMUNITA' DI VALLE  
**LORO SEDI**

Al Consorzio Comuni Trentini  
Consiglio delle Autonomie locali  
Via Torre Verde, 21  
**38122 TRENTO**

Alla Camera di Commercio, Industria,  
Artigianato e Agricoltura  
Via Calepina, 13  
**38122 TRENTO**

All'Unione delle imprese, delle attività  
professionali e del lavoro autonomo –  
Confcommercio – Imprese per l'Italia  
Trentino  
Via Solteri, 78  
**38121 TRENTO**

All'Associazione Albergatori ed Imprese  
Turistiche della Provincia  
di Trento  
Via Degasperi, 77  
**38123 TRENTO**

Alla Confesercenti del Trentino  
Via E.Maccani, 207  
**38121 TRENTO**

Alla Federazione Trentina  
della Cooperazione  
Via Segantini, 10  
**38122 TRENTO**

Gentile Signore  
Robert Hillebrand  
Rappresentante Federdistribuzione  
c/o Aspiag Service Srl  
Via Buozzi, 30  
**39100 BOLZANO**

Gentile Signore  
Marco Grassi  
Rappresentante Federdistribuzione  
c/o Gruppo Lombardini Holding Spa  
Via Provinciale, 80  
**24044 DALMINE (BG)**

All'Adiconsum  
Via S. Croce, 63  
**38122 TRENTO**

All'ADOC del Trentino  
Via Matteotti, 20/1  
**38123 TRENTO**

All'Associazione per la difesa dei  
cittadini – Lo Scudo  
Via Lung'Adige Apuleio, 6/2  
**38122 TRENTO**

Al Comitato difesa consumatori  
del Trentino  
Via Malvasia, 95  
**38122 TRENTO**

Alla Federconsumatori del Trentino  
Via Muredei, 8  
**38123 TRENTO**

Al Codacons Trentino Alto Adige  
c/o avv. Gloria Canestrini  
Via Vicenza, 5  
**38068 ROVERETO (TN)**

All'Associazione Altroconsumo  
Via Malvasia, 95  
**38122 TRENTO**

Alla Associazione Cittadinanzattiva del  
Trentino  
Via Concordia, 25  
**38066 RIVA DEL GARDA (TN)**

Al C.T.R.R.C.E. (Centro tecnico  
regionale di ricerca sul consumo  
europeo)  
Via Malvasia, 95  
**38122 TRENTO**

Al C.R.T.C.U. – Centro di ricerca e  
tutela dei consumatori e degli utenti  
Via Petrarca, 32  
**38122 TRENTO**

Al Sindacato  
C.G.I.L.  
Via Muredei, 8  
**38122 TRENTO**

Al Sindacato  
C.I.S.L.  
Via Degasperi, 61  
**38123 TRENTO**

Al Sindacato  
U.I.L.  
Via Matteotti, 20/1  
**38122 TRENTO**

***Orari di apertura degli esercizi di vendita e di somministrazione di alimenti e bevande.***

Si informano gli Enti e le Associazioni in indirizzo che, con l'articolo 11 della legge provinciale 15 maggio 2013, n. 9, sono state introdotte modificazioni alle leggi provinciali n. 17 del 2010 e n. 9 del 2000, in materia rispettivamente di orari degli esercizi commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande.

La legge provinciale n. 9 del 2013 è pubblicata sul numero straordinario n. 1 del Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto Adige del 15 maggio 2013 e, per quanto stabilito dall'articolo 22, la legge entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R.; le modifiche introdotte sono in vigore pertanto a decorrere dal 16 maggio 2013.

In particolare con i commi 1 e 2 della legge provinciale n. 9 del 2013 sono state inserite due nuove norme transitorie nelle leggi provinciali n. 17 del 2010 e n. 9 del 2000 volte a sospendere temporaneamente l'applicazione delle disposizioni provinciali che riguardano gli orari di apertura e connesse deroghe per le chiusure domenicali e festive sia per gli esercizi di commercio al dettaglio che per quelli di somministrazione di alimenti e bevande.

Dal 16 maggio 2013 e fino a diversa previsione della legge provinciale, gli esercenti determinano pertanto liberamente gli orari di apertura e chiusura al pubblico dei propri esercizi.

La scelta di sospensione temporanea si è resa necessaria tenendo conto anche di quanto più volte ribadito dalla Corte Costituzionale (v. sentenze n. 299/2012, n. 27/2013 e n. 38/2013) che riconduce alla materia di tutela della concorrenza – e come tale appartenente alla competenza esclusiva statale - anche la materia degli orari.

E' tuttavia opportuno evidenziare che le modifiche recentemente introdotte costituiscono una facoltà per i singoli esercenti di organizzare la propria attività e non comportano quindi alcun obbligo di apertura degli esercizi; vengono pertanto tolti vincoli e limiti precostituiti per una gestione degli esercizi stessi in modo da aumentare e rafforzare notevolmente il grado di autonomia e di responsabilità dei singoli soggetti i quali possono ora programmare liberamente la propria attività.

E' tuttavia chiaro che libertà ed autonomia devono crescere di pari passo con coscienza e consapevolezza nella massima considerazione e rispetto dei diritti fondamentali delle persone, in primo luogo quello dei lavoratori per una durata della giornata lavorativa che non superi il massimo stabilito dalla legge nonché il diritto – irrinunciabile - al riposo settimanale.

L'Assessorato provinciale al commercio si farà ora parte attiva al fine di promuovere da subito un tavolo di confronto fra i rappresentanti dei Comuni, delle organizzazioni sindacali e delle imprese del commercio al fine di riempire di contenuti, con il concorso e l'apporto di idee da parte di tutti, le disposizioni introdotte con i commi 3 e 4 dell'articolo 11 della legge provinciale n. 9 del 2013.

Per eventuali approfondimenti di natura tecnica sono a disposizione i collaboratori del competente Servizio commercio e cooperazione.

Un cordiale saluto.

- avv. Alessandro Olivi -

